



**Camera di Commercio
Trieste**



BANDO

PER L'ASSEGNAZIONE DI VOUCHER MULTI SERVIZI
PER LA PROMOZIONE DELL'INTERNAZIONALIZZAZIONE
DELLE IMPRESE DELLA
PROVINCIA DI TRIESTE

ANNO 2016

Approvato con delibera n. 26 dd.22.03.2016.

Art. 1 FINALITÀ

La Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Trieste, nel quadro delle proprie iniziative istituzionali, intende promuovere e sostenere la competitività delle imprese della provincia di Trieste attraverso l'assegnazione di voucher multi servizi per compensare parte delle spese sostenute per la partecipazione ad iniziative di internazionalizzazione.

ART. 2 RISORSE FINANZIARIE

Le risorse finanziarie disponibili per il presente bando ammontano ad € 19.000,00.

Art. 3 INIZIATIVE AGEVOLABILI

1. Sono agevolabili, attraverso la concessione di un voucher, le spese sostenute dalle imprese della provincia di Trieste per la partecipazione ad una o più iniziative di internazionalizzazione organizzate da:

- ✓ Camera di Commercio di Trieste e/o Azienda Speciale camerale Aries;
- ✓ Altre Camere di Commercio italiane e/o loro Aziende Speciali, Unione Italiana delle Camere di Commercio (Unioncamere) e Unione Regionale delle Camere di Commercio, nonché i loro organismi strumentali ovvero tutti gli Enti che compongono il sistema camerale italiano, congiuntamente alla Camera di Commercio di Trieste e/o all'Azienda Speciale camerale Aries

2. L'iniziativa di internazionalizzazione deve essere riferita all'attività svolta dall'impresa nella sede e/o unità operative localizzate in provincia di Trieste.

Art. 4 REGIME D'AIUTO

1. Le agevolazioni sono concesse in osservanza delle condizioni prescritte dal nuovo regolamento CE 1407/2013 della Commissione del 18/12/2013, relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di importanza minore "de minimis" pubblicato in GUUE serie L n. 352 del 24.12.2013.

2. Ai sensi dell'art. 3 del regolamento (CE) 1407/2013, l'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi ad una "impresa unica" non può superare i 200.000,00 Euro nell'arco di tre esercizi finanziari. L'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi ad un'impresa unica nel settore del trasporto su strada non può superare 100.000,00 Euro nell'arco di tre esercizi finanziari.

3. Ai sensi dell'art.1 del regolamento (CE) 1407/2013 sono esclusi dagli aiuti "de minimis" i settori di attività e le tipologie di aiuto come indicati nella nota inserita a fine del presente bando.

4. Ai fini dell'applicazione del suddetto regime il titolare o rappresentante legale dell'azienda istante rilascerà una dichiarazione (ricompresa nel modello di domanda) attestante che i contributi ricevuti dall'"impresa unica" in regime "de minimis" durante i due

esercizi finanziari precedenti e nell'esercizio finanziario in corso, non superano le soglie previste.

5. Qualora l'eventuale assegnazione del voucher porti l'impresa richiedente ad eccedere il massimale previsto dai suddetti regolamenti CE, il voucher non potrà essere concesso neppure in quota parziale.

Art. 5

SOGGETTI BENEFICIARI

1. Sono ammesse ai benefici del presente bando tutte le imprese della provincia di Trieste (ad esclusione di quelle indicate nella nota inserita a fine del presente bando), le cooperative, i consorzi, che rispettino le condizioni previste dal presente articolo.
2. Per l'ammissione al contributo sono necessari i seguenti requisiti:
 - 2.1. avere sede legale e/o unità operativa nella provincia di Trieste;
 - 2.2. iscrizione al Registro delle Imprese della CCAA di Trieste; al momento della concessione l'azienda dovrà essere in regola con il pagamento del diritto annuale dovuto, ove previsto, per la sede e per ciascuna unità locale. In caso di riscontro di irregolarità relativa al diritto annuale, l'azienda potrà regolarizzare la propria situazione entro 10 giorni a decorrere dalla data della comunicazione da parte dell'ufficio competente. Trascorsi i termini previsti ed in assenza di regolarizzazione della posizione da parte dell'azienda, il contributo non verrà concesso.
 - 2.3. risultare in attività al momento della presentazione della domanda;
 - 2.4. non essere in stato di scioglimento o liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali, quali fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria;
 - 2.5. essere in regola con il regime "de minimis", come meglio precisato all'art. 4 ed appartenere ai settori di attività economica ammissibili ai sensi dei regolamenti CE 1407 della Commissione del 18/12/2013. I settori di attività esclusi dal contributo sono indicati nella nota inserita a fine del presente bando. Sono inoltre escluse dall'incentivazione le imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale ed incompatibile con il mercato comune;
 - 2.6. non essere destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
 - 2.7. rispettare, ai sensi dell'art. 73 della Legge Regionale 5 dicembre 2003, n. 18 la normativa vigente in tema di sicurezza sul lavoro;
 - 2.8. rispettare le condizioni previste da DL 95/2012 art 4 comma 6, convertito in L 135/12, "*Gli enti di diritto privato di cui agli articoli da 13 a 42 del codice civile, che forniscono servizi a favore dell'amministrazione stessa, anche a titolo gratuito, non possono ricevere contributi a carico delle finanze pubbliche*".
 - 2.9. non essere inadempiente nei confronti degli Enti organizzatori e/o co-organizzatori di cui al p. 3 del presente Regolamento in relazione alla partecipazione ad iniziative di promozione congiunta con l'Azienda Speciale Aries, anche non oggetto di Voucher, avvenute nel corso degli ultimi 2 anni (solari).

3. Nel caso dei consorzi, per beneficiare del contributo:
 - 3.1 il consorzio deve risultare iscritto al Registro Imprese della CCIAA di Trieste e avere denunciato l'inizio dell'attività;
 - 3.2 la struttura deve essere costituita per almeno 2/3 da imprese iscritte al Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Trieste che abbiano sede (operativa) e/o unità operativa nella provincia di Trieste;
 - 3.3 il consorzio e tutte le aziende devono essere in regola con il pagamento del diritto annuale;
 - 3.4 il consorzio e tutte le aziende devono possedere i requisiti di cui ai pp. 3,4,5,6,7 e 8 del precedente comma 2.
4. Possono presentare domanda le imprese che non abbiano subito "revoche" su bandi camerali della CCIAA di Trieste per più di 3 volte negli ultimi 3 anni, considerando meritevoli di contributo le imprese che a seguito di assegnazione di contributo camerale abbiano completato il procedimento amministrativo ricevendo la liquidazione dello stesso.

Art. 6 SPESE AMMISSIBILI

1. Il voucher supporta il costo di una o più delle seguenti iniziative, organizzate dai soggetti di cui all'art.3 del bando:
 - a. Missioni economiche all'estero;
 - b. Partecipazioni a fiere all'estero;
 - c. Partecipazione ad esposizioni, anche a carattere temporaneo, all'estero.
2. I servizi connessi alle predette iniziative possono comprendere:
 - 2.1. check up preliminare con esperto paese
 - 2.2. interpretariato
 - 2.3. organizzazione incontri B2B
 - 2.4. organizzazione visite individuali
 - 2.5. organizzazione visite conoscitive collettive
 - 2.6. catalogo manifestazione
 - 2.7. tassa d'iscrizione alla fiera
 - 2.8. quota di partecipazione
 - 2.9. affitto superficie espositiva
 - 2.10. allestimento
 - 2.11. spazio pre-allestito
 - 2.12. spedizioni materiale e campioni
 - 2.13. spese di trasporto, alloggio e trasferimenti in loco dei partecipanti
 - 2.14. altre spese e/o servizi strettamente connessi all'iniziativa
3. Le suddette spese sono ammissibili solo se fatturate dai soggetti di cui all'art. 3 del regolamento.

4. Sono altresì ammissibili le sole spese di tassa d'iscrizione, affitto della superficie espositiva, allestimento, alloggio (escluse le spese di vitto), viaggio (inclusi assicurazioni e visti), la spedizione di materiali e analisi chimiche secondo le normative previste (necessarie per l'ingresso dei campioni di prodotto nei paesi interessati dall'iniziativa) fatturate da fornitori anche diversi dai precedenti, purché riferite strettamente ad iniziative di internazionalizzazione organizzate dalla CCIAA di Trieste e/o dall'Azienda Speciale Aries della CCIAA di Trieste. Per le spese di viaggio e trasferimenti in loco, se non predisposti dagli Enti organizzatori, sono ammissibili solo trasporti fatturate da agenzie di viaggio, e con itinerari desumibili dal documento di spesa o biglietteria Internet.

5. Sono ammissibili a contributo le spese di alloggio e viaggio dei partecipanti all'iniziativa, in numero massimo di tre, che, abbiano un rapporto con l'impresa richiedente il contributo, sia una carica esercitata nell'ambito dell'azienda (es. legale rappresentante, socio, amministratore) oppure un rapporto contrattuale (es. di lavoro dipendente o di collaborazione) stipulato precedentemente allo svolgimento della/e singola/e iniziativa/e oppure un rapporto di collaborazione nell'ambito di un'impresa familiare.

6. Sono ammissibili esclusivamente le spese sostenute - fatturate dopo la presentazione della domanda - e pagate entro 60 gg. dal 31.12 dell'anno di riferimento della domanda (ad esclusione delle tasse di iscrizione a fiere, esposizioni e manifestazioni economiche, che possono avere data antecedente).

Sono ammissibili esclusivamente le spese fatturate all'impresa beneficiaria e da questa sostenute, giustificate da fatture o da documenti probatori equivalenti, regolarmente emessi agli effetti fiscali e pagati nel rispetto della normativa vigente, nonché debitamente quietanzati.

La quietanza dovrà essere rilasciata in una delle seguenti diverse forme documentali:

- a) estratto conto bancario aziendale o estratto conto di carta di credito aziendale, oppure
- b) quietanza a saldo (liberatoria) rilasciata dal rivenditore in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, corredata da fotocopia di documento d'identità dello stesso, oppure
- c) fattura con timbro della ditta fornitrice e firma leggibile del rivenditore, corredata da fotocopia di documento d'identità dello stesso.

7. Nel caso di fatture espresse in lingua straniera, le stesse devono essere accompagnate da una traduzione a cura dell'impresa richiedente il contributo, redatta in forma di dichiarazione e sottoscritta dal legale rappresentante.

8. L'importo della spesa ammessa a contributo deve essere pari ad almeno € 2.142,86.

SPESE NON AMMISSIBILI

9. Sono escluse dall'agevolazione dell'incentivo le seguenti spese:

9.1. spese non fatturate dai soggetti di cui all'art. 3 del regolamento, ad eccezione delle spese previste dall'art. 6 comma 4;

9.2. i costi del personale;

9.3. spese di vitto;

9.4. spese che hanno già beneficiato di altri contributi regionali, nazionali o comunitari. Costituisce requisito indispensabile che i servizi per i quali si richiede il voucher non siano stati oggetto di precedenti agevolazioni pubbliche di qualsiasi natura;

9.5. IVA, oneri fiscali e accessori;

- 9.6 spese sostenute (anche solo fatturate) prima della presentazione della domanda (ad esclusione della tassa d'iscrizione a manifestazioni fieristiche) e quelle sostenute (fatturate e liquidate) oltre i 60 giorni a far data dal 31.12 dell'anno di riferimento della domanda;
- 9.7 spese riferite ad iniziative realizzate prima della presentazione della domanda o successivamente al 31 dicembre dell'anno di riferimento della domanda;

10. Ai fini del presente bando è stabilito il divieto di concedere incentivi per interventi che si realizzano attraverso rapporti giuridici che intervengono tra persone fisiche e/o giuridiche, legate tra loro da un rapporto di tipo societario, di coniugio, di parentela o affinità fino al secondo grado (divieto generale di contribuzione), quando i rapporti giuridici instaurati assumono rilevanza ai fini della concessione dell'incentivo.

Art. 7

INTENSITA' DELL'AIUTO

1. L'agevolazione concedibile per ciascuna domanda consiste in un contributo a fondo perduto, in conto capitale sulle spese sostenute e ritenute ammissibili per l'acquisizione di servizi di cui all'art. 6 del presente Bando nella percentuale massima del 70% e precisamente:
- a) Voucher "A" dell'importo di Euro 3.500,00 (al lordo delle ritenute di legge) a fronte di una previsione di spesa minima ammissibile da parte dell'impresa di Euro 5.000,00, IVA esclusa, regolarmente fatturata.
 - b) Voucher "B" dell'importo di Euro 1.500,00 (al lordo delle ritenute di legge) a fronte di una previsione di spesa minima ammissibile da parte dell'impresa di Euro 2.142,86, IVA esclusa, regolarmente fatturata.
2. Il contributo concesso con il presente bando non è cumulabile con altri interventi agevolativi ottenuti per le stesse iniziative e per le medesime spese.
3. Non è prevista l'erogazione di anticipazioni sul contributo concesso.
4. Ciascuna impresa potrà beneficiare complessivamente al massimo di 3 voucher nell'anno solare.

Art. 8

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO

1. In attuazione di quanto disposto dall'art. 73 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18 (Interventi urgenti nei settori dell'industria, dell'artigianato, della cooperazione, del commercio e del turismo, in materia di sicurezza sul lavoro, asili nido nei luoghi di lavoro, nonché a favore delle imprese danneggiate da eventi calamitosi) la concessione delle agevolazioni è subordinata alla presentazione, da parte dell'impresa richiedente, di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa dal legale rappresentante della stessa ai sensi dell'art.47 del DPR 445/2000, di data non antecedente a sei mesi rispetto alla presentazione della domanda, attestante il rispetto delle normative vigenti in tema di sicurezza sul lavoro. Lo schema di domanda di cui all'art. 5 contiene già tale dichiarazione.
2. Salva l'applicazione delle altre sanzioni previste dalla legge in caso di accertata falsità, la non rispondenza al vero della dichiarazione sostitutiva è causa di decadenza dalla concessione del finanziamento agevolato. Ove questo sia già stato erogato, l'impresa beneficiaria e l'autore della dichiarazione sono tenuti solidamente a restituire l'importo comprensivo degli interessi legali.

Art. 9

TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

1. Le imprese interessate presentano una domanda di contributo in bollo alla Camera di Commercio I.A.A. di Trieste, utilizzando, **a pena di inammissibilità**, la modulistica allegata al presente bando, pubblicata sul sito camerale www.ts.camcom.it - area "come fare per // chiedere un finanziamento / contributo".

La presentazione delle domande di voucher può essere effettuata a partire **dal 22 marzo e fino al 15 novembre 2016**, data di chiusura del bando;

La singola domanda deve essere presentata obbligatoriamente prima dell'avvio dell'iniziativa a cui si riferisce.

2. Le domande vengono esclusivamente inviate tramite Posta elettronica certificata (PEC), in conformità alle norme vigenti in materia, esclusivamente al seguente indirizzo: cciaa@ts.legalmail.camcom.it

La domanda, corredata dalla documentazione richiesta, si considera validamente inviata se:

- inviata dall'indirizzo PEC dell'impresa richiedente – corrispondente a quella presente su visura camerale, o da quello del professionista di fiducia indicato dall'impresa;
- firmata in originale, successivamente scannerizzata, ed inviata tramite PEC unitamente ad un documento d'identità del legale rappresentante in corso di validità; la trasmissione della domanda senza il documento di identità valido allegato costituisce motivo di archiviazione;

oppure

- sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante e corredata dalla documentazione richiesta.

La data e ora di inoltro della domanda sono determinati dalla data e ora del messaggio trasmesso a mezzo posta elettronica certificata (PEC), con in allegato la domanda di contributo, attestata dai dati di certificazione del messaggio, che sono documentati e certificati dal gestore del sistema pec dell'ente camerale all'ente medesimo.

3. La domanda redatta su apposito modello, compilata in tutte le sue parti, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente, dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:

- a) ai fini del riscontro del rispetto delle regole "de minimis" e delle regole sugli "aiuti di importo limitato", il legale rappresentante dell'impresa rilascia, al momento della presentazione della domanda di contributo, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante, in termini sintetici, la concessione di aiuti "de minimis", ai sensi del Regolamento(CE) n. 1407/2013. Tale dichiarazione è ricompresa nel modello di domanda;
- b) documento di identità del legale rappresentante (solo nel caso in cui la domanda non sia stata sottoscritta digitalmente);
- c) copia della manifestazione di interesse o della scheda di adesione all'iniziativa ovvero di una attestazione dell'Ente organizzatore di cui all'art. 3 del presente bando alla partecipazione dell'impresa all'iniziativa.

Sull'originale della domanda di contributo è apposta apposita marca da bollo annullata e tutta la documentazione scannerizzata viene inviata tramite PEC.

4. Non è ammessa la trasmissione di più domande di contributo con un unico invio di Posta Elettronica Certificata (PEC).

5. La CCIAA di Trieste si riserva di **chiudere anticipatamente** il presente bando con provvedimento dirigenziale in caso di **esaurimento** dei fondi disponibili.

Art. 10

AMMISSIBILITÀ DELLE DOMANDE

Il procedimento amministrativo riferito al presente bando è assegnato all'area "Amministrazione economico-finanziaria, Studi e Statistica" nella persona del dirigente dott. Claudio Vincis. Allo stesso è affidata la responsabilità dell'istruttoria delle domande al fine della verifica della completezza della documentazione e all'esame della sussistenza dei requisiti previsti dal bando.

1. La CCIAA di Trieste procede all'istruttoria delle domande e alla relativa concessione fino ad **esaurimento** delle risorse finanziarie disponibili.
2. Vengono archiviate, con atto adottato dal Dirigente, e dell'archiviazione è data tempestiva notizia all'impresa:
 - a) le domande presentate al di fuori dei termini indicati all'art. 9;
 - b) le domande non firmate in originale e/o non accompagnate da documento di identità scannerizzato o le domande non firmate digitalmente dal legale rappresentante;
 - c) le domande presentate mediante casella di PEC diversa da quella dell'impresa richiedente, risultante da visura camerale, in base agli adempimenti normativi attualmente vigenti, fatta salva la possibilità che le stesse vengano presentate da professionista di fiducia indicato dall'impresa;
 - d) le domande non inviate all'indirizzo PEC **cciaa@ts.legalmail.camcom.it**;
 - e) le domande trasmesse con lo stesso messaggio di Posta Elettronica Certificata (PEC), in quanto, ai sensi dell'art. 9, non è ammissibile la trasmissione di più domande di contributo con un unico invio PEC;
 - f) relative a imprese non aventi sede e/o unità locale operative, oggetto dell'investimento, in provincia di Trieste;
 - g) qualora dall'esame delle stesse risultino situazioni incompatibili con i Regolamenti CE 1407/2013.
 - h) qualora dall'esame delle stesse risultino situazioni di inadempienza nei confronti degli Enti organizzatori e/o co-organizzatori di cui al p. 3 del presente Regolamento in relazione alla partecipazione ad iniziative di promozione congiunta con l'Azienda Speciale Aries, anche non oggetto di Voucher, nel corso degli ultimi 2 anni (solari).

Ove la domanda sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne da comunicazione all'interessato indicandone le cause ed assegnando un termine di **dieci giorni** per provvedere alla regolarizzazione od integrazione della stessa, che dovrà avvenire con le stesse modalità di presentazione della domanda.

3. E' consentita la richiesta di proroga del termine, per un periodo massimo di dieci giorni, a condizione che sia motivata e presentata prima della scadenza dello stesso. Il procedimento è archiviato d'ufficio qualora il termine assegnato per provvedere alla regolarizzazione od integrazione decorra inutilmente.

4. La CCIAA di Trieste, prima della formale adozione del provvedimento negativo dovuto all'insussistenza dei requisiti, ai sensi del presente bando, comunica tempestivamente ai soggetti interessati i motivi che ostano all'accoglimento della domanda, ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/1990. All'istante è assegnato il termine di **10**

giorni, dal ricevimento della comunicazione per far pervenire osservazioni, eventualmente corredate da documenti.

Art. 11

ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI

1. Gli incentivi sono concessi tramite procedimento valutativo a sportello, secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande ai sensi dei commi 4, 5 e 6 dell'articolo 36 della L.R. 7/2000 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso). La data di ricevimento delle domande è determinata dalla data della ricevuta di accettazione della PEC che comprova l'avvenuta spedizione del messaggio, con in allegato la relativa domanda di contributo.
2. I contributi sono concessi fino ad esaurimento dei fondi di cui all'art. 2 del presente Bando.
3. Il termine per la concessione dell'incentivo, con determinazione dirigenziale, **è di 60 giorni** dalla data di presentazione della domanda.
4. L'ufficio competente comunica tempestivamente ai soggetti beneficiari la concessione dell'incentivo, i termini e le modalità per la rendicontazione, i casi di annullamento o revoca del provvedimento di concessione ed il nominativo del responsabile dell'istruttoria.
5. I termini per l'adozione dei provvedimenti di concessione ed erogazione dell'incentivo sono sospesi in pendenza:
 - dei termini assegnati per l'integrazione dell'istruttoria ovvero della rendicontazione;
 - del termine relativo al controllo interno di ragioneria sui provvedimenti medesimi;
 - nei casi previsti dall'articolo 7 della L.R. 7/2000.

Art. 12

PROCEDURE DI RENDICONTAZIONE ED EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

1. Ai fini della rendicontazione delle spese sostenute, i beneficiari dovranno far pervenire alla CCIAA di Trieste **entro 60 giorni dalla fine dell'anno (31.12) dell'anno di riferimento dell'iniziativa** – inviandola all'indirizzo PEC cciaa@ts.legalmail.camcom.it - la seguente documentazione scannerizzata:
 - a. richiesta di erogazione, secondo il modello all'uopo predisposto firmata in originale o digitalmente;
 - b. fotocopia del documento di identità del legale rappresentante nel caso in cui la richiesta non sia firmata digitalmente;
 - c. copia dei documenti di spesa, contenenti la descrizione della prestazione data dal fornitore/prestatore d'opera, riportanti l'indicazione dei servizi fruiti. Non è ammessa documentazione con indicazioni generiche, nè riferita a iniziative diverse da quelle approvate.
 - d. I documenti di spesa devono essere debitamente annullati sull'originale con l'indicazione *"documento finanziato dal bando camerale voucher internazionalizzazione anno 2016"*;
 - e. copia della documentazione comprovante il pagamento delle spese effettuato nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di antiriciclaggio.
 - f. dichiarazione rilasciata dal legale rappresentante di conformità agli originali delle copie dei documenti di spesa;

- g. scheda di valutazione finale dell'iniziativa, secondo il modello all'uopo predisposto.
2. Ove la rendicontazione sia ritenuta irregolare o incompleta il responsabile del procedimento ne da comunicazione all'interessato indicandone le cause ed assegnando un termine di dieci giorni per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione, pena la revoca del provvedimento di concessione.
3. In nessun caso potrà essere liquidato un importo superiore al contributo assegnato.
4. Il contributo sarà erogato **entro 90 giorni** dalla presentazione del rendiconto da parte dell'impresa.
5. L'erogazione del contributo sarà subordinata alla verifica del rispetto delle condizioni previste dal presente regolamento. In sede di erogazione si provvederà alla quantificazione dei contributi spettanti ai singoli beneficiari sulla base delle spese effettivamente rendicontate.

Art. 13

REVOCA DEL CONTRIBUTO

1. Il provvedimento di concessione dell'incentivo è annullato qualora sia riconosciuto invalido per originari vizi di legittimità o di merito indotti dalla condotta del beneficiario non conforme al principio della buona fede.
2. Il provvedimento di concessione dell'incentivo è revocato a seguito della decadenza dal diritto all'incentivo derivante dalla rinuncia del beneficiario, ovvero non vengano rispettate le condizioni previste dal bando enunciate nei precedenti articoli, in particolare:
- a. la documentazione giustificativa delle spese o il pagamento delle medesime siano di data anteriore alla presentazione della domanda, ad eccezione delle spese per le tasse di iscrizioni e della prenotazione di spazi espositivi a fiere o esposizioni e viaggio alloggio di cui all'art. 6, comma 6;
 - b. la rendicontazione delle spese sia presentata oltre i **60 giorni a far data dal 31.12 dell'anno di riferimento dell'iniziativa** ovvero il termine assegnato per provvedere alla regolarizzazione o integrazione della rendicontazione decorra inutilmente;
 - c. la rendicontazione delle spese sia relativa ad iniziative realizzate prima della presentazione della domanda o successivamente al 31.12 dell'anno in cui ha avuto luogo l'iniziativa;
 - d. sia accertata la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva di certificazione o della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà;
 - e. sia stata sostenuta una spesa minima ammissibile inferiore a € 2.142,86;
 - f. le spese siano state sostenute per iniziative non organizzate dagli enti indicati al punto 3) del presente bando e da questi non fatturate e non risulti in fase di rendicontazione la certificazione dei medesimi enti, come prevista dall'art. 11;
 - g. sia accertata la difformità sostanziale tra l'iniziativa programmata ed ammessa a contributo e quella rendicontata, qualora l'azienda non abbia chiesto preventivamente l'autorizzazione a variazioni nelle iniziative;
 - h. l'impresa sia in stato di scioglimento o liquidazione volontaria e non sono sottoposte a procedure concorsuali, quali fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria ovvero sia stata oggetto di cancellazione della stessa dal Registro Imprese in data anteriore alla rendicontazione del contributo;

- i. qualora, in sede di controllo dei contenuti delle dichiarazioni sostitutive presentate, di cui al DPR 445/2000, si accertino elementi di falsità nelle dichiarazioni rese.
3. La Camera di Commercio effettua controlli, anche a campione, in relazione agli incentivi concessi, allo scopo di verificare il rispetto degli obblighi previsti dal bando e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte, ivi comprese quelle rilasciate ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000. Relativamente alle attività di controllo sopra indicate, i beneficiari del contributo sono tenuti a consentire e non ostacolare le attività di controllo da parte della CCIAA, e a tenere a disposizione tutti i documenti giustificativi originali relativi alle spese ammesse a contributo.
4. L'Ufficio competente comunica tempestivamente ai soggetti interessati l'annullamento o la revoca del provvedimento di concessione la cui decisione viene adottata con provvedimento motivato del Dirigente. **Avverso a tali provvedimenti è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Friuli – Venezia Giulia, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica Italiana.**

Art. 14

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Ai sensi della legge n. 241/90, e successive modifiche ed integrazioni, in tema di procedimento amministrativo, l'istruttoria delle domande di contributo e le fasi inerenti la rendicontazione e la liquidazione, riferibili al procedimento relativo al presente bando, sono assegnate all'Area "Amministrazione economico-finanziaria, Studi e statistica" nella persona del dirigente dott. Claudio Vincis.
2. A seguito della presentazione della domanda di contributo la CCIAA di Trieste provvederà al trattamento dei dati personali ivi contenuti, sia con strumenti cartacei che elettronici, esclusivamente al fine di consentire agli Uffici competenti la gestione del procedimento di erogazione. Si prega prendere visione dell'informativa resa ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia protezione dei dati personali" pubblicata sul sito internet dell'Ente camerale.
3. I dati richiesti dal presente bando verranno trattati dalla CCIAA di Trieste per le proprie finalità istituzionali nel rispetto del D.Lgs. 196/03 (T.U. privacy). Titolare del trattamento dei dati è la CCIAA di Trieste, nei confronti della quale è possibile esercitare i diritti di cui all'art. 7 T.U.

Art. 15

RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO

1. Ai sensi dell'art. 8 della Legge 07.08.1990, n. 241 ed ai fini del procedimento del presente bando, si comunicano i nominativi dei responsabili:
Responsabile del procedimento: dott. Claudio Vincis - tel. 040 6701 243
Referente per informazioni: sig.ra Alessandra Bertossa - tel. 040 6701 318

Art 16

AVVIO DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi della L. 241 del 7.8.1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modifiche ed integrazioni, il procedimento amministrativo riferito al presente bando è assegnato al dott. Claudio Vincis, responsabile del procedimento e dell'istruttoria, mentre per chiedere eventuali informazioni

ci si può rivolgere anche alla referente (Tel. 040 6701 318 - e-mail: Alessandra.bertossa@ts.camcom.it).

L'inizio del procedimento istruttorio per la valutazione di ammissibilità al contributo coincide con la data di protocollazione della domanda).

Termini per la concessione dell'incentivo:	entro 60 giorni dalla presentazione della domanda
Termini per la presentazione della rendicontazione:	entro 60 giorni dalla fine dell'anno - non oltre il <u>1° marzo 2017</u>
Termini per l'erogazione dell'incentivo:	entro 90 giorni dalla data di presentazione del rendiconto

E' possibile prendere visione degli atti presso l'Ufficio Promozione della Camera di Commercio I.A.A.di Trieste.

Art. 17

RINVIO ED ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente bando entra in vigore il **22 marzo 2016**.
2. Per tutto quanto non disciplinato dal presente bando si fa riferimento ai Regolamenti camerali in materia, nonché alle norme di cui alla L.R. 7/2000 e alla L. 241/90.
3. Per informazioni è possibile rivolgersi a:
sig.ra Alessandra Bertossa
Camera di Commercio di Trieste
Piazza Borsa, 14 – 34121 Trieste
tel. 040 6701318
4. Ai fini dell'osservanza dei termini stabiliti dal presente bando di concorso, i termini che scadano in un giorno non lavorativo per la CCIAA di Trieste sono prorogati al primo giorno lavorativo seguente.

Regime di aiuto de minimis
Settori di attività e tipologie di aiuto
ai sensi dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1407/2013

1. Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) 1407/2013 **non** possono essere concessi aiuti de minimis:

- a) ad imprese operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura di cui al regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio;
- b) ad imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli;
- c) ad imprese operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli nei casi seguenti:
 - o qualora l'importo dell'aiuto sia fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate,
 - o qualora l'aiuto sia subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;
- d) per attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione;
- e) subordinati all'impiego di prodotti nazionali rispetto ai prodotti d'importazione.

In conformità all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) 1407/2013, se un'impresa operante nei settori di cui alle sopra citate lettere a), b) o c) opera anche in uno o più dei settori o svolge anche altre attività che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) 1407/2013, tale regolamento si applica agli aiuti concessi in relazione a questi ultimi settori o attività a condizione che sia possibile garantire, con mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che le attività esercitate nei settori esclusi dal campo di applicazione del regolamento (CE) 1407/2013 non beneficiano degli aiuti "de minimis" concessi a norma di detto regolamento.

2. Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) 1407/2013, si intende per:

- a) «prodotti agricoli»: i prodotti elencati nell'allegato I del trattato, ad eccezione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura disciplinati dal regolamento (CE) n. 104/2000;
- b) «trasformazione di un prodotto agricolo»: qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo in cui il prodotto ottenuto resta pur sempre un prodotto agricolo, eccezion fatta per le attività svolte nell'azienda agricola necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale alla prima vendita;
- c) «commercializzazione di un prodotto agricolo»: la detenzione o l'esposizione di un prodotto agricolo allo scopo di vendere, consegnare o immettere sul mercato in qualsiasi altro modo detto prodotto, ad eccezione della prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o a imprese di trasformazione, e qualsiasi attività che prepara il prodotto per tale prima vendita. La vendita da parte di un produttore primario a consumatori finali è considerata commercializzazione se ha luogo in locali separati riservati a tale scopo.

3. Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) 1407/2013, **si intende per «impresa unica»** l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

- a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;

- d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al presente punto 3., lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.